

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Fondazione Fidapa ONLUS (in prosieguo denominata "Fondazione") con sede in Roma alla via Piemonte n.32, rappresentata dal Presidente Avv.Maria Candida Elia, domiciliato, per il presente atto, presso la sede della Fondazione,

e

l'Unione Nazionale per la lotta contro l'Analfabetismo-Università Castel Sant'Angelo(in prosieguo denominata UNLA-UCSA) con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 217, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, On.le Vitaliano Gemelli, domiciliato, per il presente atto, nella sede legale della stessa,

PREMESSO

che la Fondazione, ente senza fini di lucro, costituita in data 19.03.1988 e iscritta al n. 585/2008 nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, ha tra gli scopi previsti dallo Statuto:

- la promozione di seminari e di corsi di formazione anche presso Istituti qualificati;
- la promozione di corsi di riqualificazione, per donne che intendono riprendere il lavoro interrotto per impegni familiari;
- il collegamento con altre Fondazioni aventi analoghi scopi;
- l'assunzione di qualunque altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento dello scopo

che la Fondazione si propone, quindi, di assicurare forme di educazione permanente volte essenzialmente alla riqualificazione professionale delle donne al fine di consentire loro di riprendere il lavoro interrotto per impegni familiari;

Art. 2

Ambiti dell'accordo

Le parti, nel reciproco riconoscimento delle rispettive autonomie, esperienze, competenze e capacità operative, intendono collaborare direttamente, nelle forme e nei modi indicati nei successivi articoli, per:

- raggiungere in linea prioritaria gli scopi fissati dai rispettivi statuti;
- agevolare l'aggiornamento professionale e culturale con adeguate iniziative, sia a carattere nazionale che locale, attraverso gli organi periferici regionali e provinciali;
- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, aiutandoli nella loro formazione e nelle scelte professionali;
- organizzare corsi, seminari e convegni congiunti da tenersi su tutto il territorio nazionale in collaborazione con l'Università Castel Sant'Angelo e/o con altre Università;
- istituire borse di studio per gli alunni meritevoli delle scuole secondarie;
- collaborare per la realizzazione di eventi culturali, nonché nella realizzazione e diffusione di brochures formative intese a perseguire gli obiettivi di cui in premessa.

Per ciascuna delle attività sopra elencate, le singole iniziative saranno regolati da appositi accordi formali ed attuativi nei quali saranno precisate le modalità e le forme di collaborazione e di verifica.

Resta inteso e sarà ribadito nei singoli accordi che ciascuna delle parti supporterà unicamente le proprie spese se di propria pertinenza o il 50% di quelle comuni ed altrimenti indivisibili senza alcun vincolo di solidarietà.

Art.3

Organismi di gestione dell'accordo

che la Fondazione ha acquisito notevole esperienza nella promozione e gestione di corsi e seminari di formazione idonei a favorire l'immissione delle donne nel mondo del lavoro;

che l'UNLA-UCSA, riconosciuta come Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 1952 , ha come scopo istituzionale la promozione dell'educazione, la formazione lungo tutto l'arco della vita, lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale ;

che lo statuto dell'UNLA-UCSA prevede, in particolare, la promozione, tra le altre, delle seguenti attività:

- a) L'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale;
- b) Corsi, studi e programmi a livello universitario;

che l'UNLA-UCSA, mediante i propri centri di cultura , lavora a stretto contatto con le autorità comunali, provinciali, regionali, con altri organismi culturali e con tutte le forze emergenti del territorio per promuovere iniziative diverse, volte a sensibilizzare democraticamente le varie categorie della popolazione ed a coinvolgerle nella elaborazione delle problematiche sociali,

CONSIDERATO

che le parti , in linea con i propri rispettivi scopi statutari sopra riportati, hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione sui temi di interesse comuni e che, pertanto, intendono stipulare una convenzione per regolare i loro rapporti,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente incontro quadro.

Per l'attuazione del presente accordo quadro è costituito un "Comitato paritetico" composto da due membri, uno per ogni sottoscrittore dello stesso accordo. A tal uopo vengono nominati componenti e referenti i signori: *Dot. ssa Simone Bellio per l'UNLA e*

u Giulio Taddei per la Fondazione

Spetta al Comitato definire un quadro programmatico delle iniziative e i criteri di fattibilità, nonché la loro attuazione.

Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, il Comitato redigerà una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e dei risultati raggiunti.

Art. 4

Utilizzo denominazioni e loghi

Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e marchi ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o logo di una delle parti, senza la preventiva autorizzazione della parte proprietaria.

Alla scadenza del presente accordo e/o in caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione per qualsiasi sopravvenuta causa, le parti non potranno più utilizzare, in abbinamento con il proprio, la denominazione, il marchio o il logo di controparte, né utilizzarli altrimenti in qualsiasi modo, salvo un nuovo accordo scritto.

Resta inteso che sarà sempre necessaria una autorizzazione preventiva per determinare le modalità di utilizzazione dei rispettivi denominazione e logo su tutti i documenti, dati e quant'altro inerente l'esecuzione delle iniziative comunemente intraprese.

Art. 5

Durata e adempimenti

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno. Al termine di tale periodo, lo stesso sarà tacitamente rinnovato ogni anno in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti

almeno tre mesi prima della scadenza; potrà, invece, essere modificato in ogni momento, ovviamente di comune accordo.

Art.6

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano che la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole, ricorrendo alla mediazione dello stesso "Comitato Paritetico". Qualora il tentativo andasse a vuoto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 15 luglio 2016

Il Presidente UNLA
Vittorio Penna

CA Presidente Fondazione
Mawellip